

Assicurazione per incendio all risks, responsabilità civile e tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Mediolanum Protezione Casa e Famiglia" - Sezione Casa, ambito Immobili

Data di aggiornamento 06/02/2026. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 - Basiglio (MI); tel. 02.9049.1; sito internet: www.mediolanumassicurazioni.it; e-mail: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it; PEC: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it.

Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società con unico Socio.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto dell'impresa è pari a € 57.520.549,60 e il risultato economico di periodo è pari a € 19.698.527,27.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 210,88%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (<https://www.mediolanumassicurazioni.it/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

Al contratto si applica la legge Italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

- Per tutte le garanzie previste nell'ambito Immobili della sezione Casa di questa polizza, l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali contrattualmente previsti o concordati con il contraente.
- Se si attiva la garanzia Immobili - Incendio all risks su 2 case, facciamo uno sconto del 10% sulla parte di Premio relativo a questa garanzia per la seconda casa.
- Se la casa è già assicurata con la polizza "Incendio e Scoppio" di Mediolanum Assicurazioni, applichiamo alla parte di Premio calcolato per la garanzia Immobili - Incendio all risks uno sconto del 10% per ogni annualità in cui si rinnova questa Polizza, finché rimane attiva anche la "Incendio e Scoppio".
- La Compagnia può applicare sconti sul premio alle polizze fatte da: suoi dipendenti o collaboratori continuativi; dipendenti, consulenti finanziari o collaboratori continuativi del distributore Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del conglomerato finanziario Mediolanum. Queste condizioni vengono applicate anche a: rispettivi coniugi e parenti in linea retta, collaterale e affini entro il secondo grado. La Compagnia o il distributore, quest'ultimo solo su autorizzazione e in accordo con la Compagnia stessa, possono applicare sconti sul premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, non ci sono ulteriori cause di non assicurabilità, cioè motivi che impediscono l'apertura della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI. Oltre a quanto indicato nel Dip Danni, si elencano i casi in cui **NON** si possono chiedere indennizzi.

Immobili - Incendio all risks. Sono esclusi i danni: causati da atti di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione, occupazione militare e invasione, terrorismo e azioni di sabotaggio, confisca o sequestro per ordine di qualsiasi autorità; conseguenti o che accadono in occasione di furto o rapina compiuti o anche solo tentati; dovuti a truffa, appropriazione indebita, smarrimenti o perdite di qualsiasi genere, comprese quelle di soldi; causati in modo diretto da animali; causati dal naturale consumarsi, usurarsi e deteriorarsi di cose dovuto al passare del tempo; causati in modo diretto da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento o ristrutturazione; che sono conseguenti a terremoto, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, gelo, crollo o collasso strutturale della casa; cosiddetti indiretti, come ad esempio i cambiamenti di costruzione e qualsiasi danno non materiale alla casa, l'impossibilità di abitare, affittare, godere della casa o di ottenere un guadagno anche solo sperato; dovuti a difetti di costruzione o errori di installazione, assestamenti dopo la costruzione della casa, e i danni verificatisi in occasione di traslochi; causati da impianti di irrigazione, compresi i danni subiti dagli impianti stessi; ai beni destinati ad attività professionali, commerciali o artigianali esercitate per conto proprio o di terzi; da infiltrazioni di acqua piovana dovute a difetti di impermeabilizzazione o

dall'infiltrazione di acqua dal terreno; causati da umidità, sgocciolamento, trasudamento, infiltrazione e da acqua che è penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture che non hanno protezione.

Immobili - Responsabilità Civile. Sono esclusi i danni: che derivano da essere proprietari o affittuari di case diverse da quelle assicurate con questa polizza; dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni che provengono da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo o contaminazioni senza considerare ciò che le provoca; dovuti a azioni commesse, o che sono state permesse, dalla persona assicurata, oppure dal suo rappresentante legale nonché dai soci a responsabilità illimitata, con l'intenzione ingannevole di ottenere l'Indennizzo dalla Compagnia (dolo); che derivano da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria della casa; causati da umidità, sgocciolamento, trasudamento, infiltrazione e da locali della casa malsani; che derivano dall'esercizio di qualsiasi attività che viene svolta come una professione o come attività organizzata; che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; che sono una conseguenza del non aver rispettato obblighi contrattuali o fiscali.

Immobili - Tutela legale. Sono escluse le controversie: per fatti dovuti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, oppure al possedere o impiegare sostanze radioattive; per fatti dovuti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto dalle autorità lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; per azioni commesse dalla persona assicurata, o che la stessa ha consentito di commettere con l'intenzione ingannevole di ottenere l'indennizzo dalla Compagnia; per fatti non imprevisi o casuali che inquinano l'ambiente; relative all'acquisto, vendita o permuta di case e operazioni di leasing immobiliare; relative a case di nuova costruzione e ai relativi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; relative alla trasformazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione della casa o di sue parti, con o senza ampliamento di volumi, tranne che per le controversie relative ai lavori alla casa per riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica con la cosiddetta agevolazione fiscale "Superbonus"; con la Compagnia o l'intermediario che distribuisce questa polizza; per adesione ad azioni legali collettive promosse da più persone, vittime ad esempio di raggiri o disservizi, o da associazioni di consumatori per ottenere il risarcimento dei danni. Non sono MAI coperte le spese: per compensi dell'avvocato per la querela a cui non fa seguito il rinvio a giudizio dell'altra parte in sede penale e dell'avvocato domiciliatario, se non nominato da ARAG; per l'indennità di trasferta; per un pignoramento oltre i 2 tentativi per ogni sinistro; dell'organismo di mediazione, se non è obbligatoria; per imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese previste nel "Testo Unico in materia di spese di giustizia"; per multe, ammende e sanzioni in denaro; pagate a favore delle parti civili costituite contro la persona assicurata nei procedimenti penali; non concordate con ARAG; per ogni duplicazione di onorari, nel caso ci sia un avvocato domiciliatario; chieste e ottenute dalla controparte; sostenute in caso di opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza, se le persone assicurate non hanno commissionato i lavori di ristrutturazione o manutenzione di case che utilizzano direttamente; sostenute per la fase stragiudiziale, se non è gestita da ARAG; sostenute per gli accordi economici tra la Persona assicurata e l'avvocato, per la transazione della controversia e per l'intervento di periti o di consulenti tecnici scelti dalla persona assicurata, se non autorizzate prima da ARAG. SOLO per le case date in affitto ad altri, non spetta l'Indennizzo: relativo alla costruzione, trasformazione, ristrutturazione di sue parti con o senza ampliamento di volumi; per controversie sull'intimazione di licenza per finita locazione; per controversie tra comproprietari della casa; per compravendita e permuta dell'immobile assicurato; per spese sostenute da persone diverse dal contraente, dal coniuge, oppure dalla persona convivente con il contraente come se fossero sposati e dai membri della famiglia del contraente che compaiono nel suo certificato di stato di famiglia; nelle azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino, per le spese sostenute per il recupero dei crediti per affitti arretrati e non pagati; nelle azioni per recuperare i crediti per affitti arretrati e non pagati 1) se i crediti non risultano da un titolo esecutivo oppure da documenti scritti o considerati altrettanto validi dalla legge italiana, 2) per le spese nell'eventuale procedimento davanti a un giudice, 3) per le spese nella fase stragiudiziale oltre i 2 sinistri per ogni anno in cui si rinnova la polizza e per ogni casa.

Assistenza all'abitazione. Sono escluse prestazioni per: fatti dovuti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, atti di guerra, servizio militare, sciopero, serrate, oppure ad occupazioni militari, invasioni; eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici per i quali viene riconosciuto dalle autorità lo stato di calamità naturale; esplosione o emanazione di calore o radiazioni che provengono da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo o contaminazioni indipendentemente da ciò che le provoca; fatti non leciti o azioni commesse dalla persona assicurata, o che la stessa ha consentito di commettere con l'intenzione ingannevole di ottenere l'Indennizzo dalla Compagnia; azioni pericolose commesse dalla persona assicurata che comportano rischi evidenti; eventi che si verificano quando la polizza non è più attiva. L'Invio di un idraulico per interventi di emergenza non viene fornito: in caso di allagamento, infiltrazione o mancanza d'acqua nella casa o in quella dei vicini, se la richiesta è legata a un guasto di qualsiasi natura degli elettrodomestici, all'interruzione della fornitura dell'acqua da parte dell'ente che la eroga o alla rottura delle tubature esterne alla casa; in caso di mancato scarico delle acque nere, se l'otturazione parte dalla colonna centrale o se si tratta di fuoriuscita dovuta a rigurgito di fogna. L'Invio di un elettricista per interventi di emergenza non viene fornito nel caso di interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente che la eroga, di guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte del contatore e di guasti relativi agli apparecchi elettrici. L'Intervento di emergenza per danni da acqua non viene fornito: in caso di allagamento o infiltrazione, per guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi elettrodomestico, rottura delle tubature esterne della casa e danni causati da grave imprudenza, negligenza o imperizia della persona assicurata; in caso di mancato scarico delle acque nere, se si tratta di fuoriuscita dovuta a rigurgito di fogna. Per Trasloco/trasferimento mobili, non sono coperti costi diversi da quelli di trasloco o trasferimento, come ad esempio i costi di deposito.

FRANCHIGIE e SCOPERTI, si elencano i casi in cui una parte del danno **NON** viene indennizzata.

Immobili - Incendio all risks. Scoperto pari al 10% dell'ammontare del danno, con un importo minimo di € 250 per ogni sinistro se i danni sono dovuti a acqua condotta, fenomeno elettrico, eventi atmosferici.

Immobili - Tutela legale. La garanzia si attiva solo se l'importo da pagare è superiore a € 250 se si tratta di controversia contrattuale relativa alla casa, oppure di impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di tutela della salute e della sicurezza; franchigia di € 200 se la controversia riguarda le azioni di sfratto nei confronti dell'affittuario che è in ritardo con i pagamenti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto può essere adatto a clienti che vogliono proteggere la propria casa, incluso il suo contenuto (ad esempio in caso di furto), e il proprio patrimonio (ad esempio in caso di richieste di risarcimento per responsabilità civile) con una polizza modulare e flessibile, suddivisa in sezioni e ambiti sottoscrivibili anche separatamente.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento al flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 27,5%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami di pertinenza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it . La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è obbligatorio, in alternativa alla mediazione, prima di procedere con una causa civile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo, prima di procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Se tra la persona assicurata, o i suoi aventi diritto, e la Compagnia ci sono disaccordi relativi alla natura o alle conseguenze del sinistro, è possibile chiedere che la relativa decisione venga presa da tre periti nominati uno per parte e il terzo scelto insieme. - Per la sola garanzia Immobili - Tutela Legale, in caso di disaccordo con ARAG in merito all'interpretazione e/o alla gestione del sinistro, è possibile ricorrere all'arbitrato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al premio versato è applicata l'imposta del 22,25%, tranne che per le garanzie per tutela legale a cui è applicata l'aliquota del 21,25% e per le garanzie di assistenza a cui è applicata l'aliquota del 10%. Inoltre, i premi versati a favore della garanzia Immobili - Terremoto e alluvione della sezione Casa, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Alla data di redazione del presente documento la normativa fiscale (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) consente al contraente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% della quota del premio che ha ad oggetto la copertura del rischio di eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari ad uso abitativo, versato nell'anno solare. La detrazione spetta interamente oppure può essere ridotta in proporzione al reddito complessivo e composizione del nucleo familiare, così come previsto dalla normativa fiscale. Le somme pagate da Mediolanum Assicurazioni sono esenti da IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'imposta sulle successioni.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il contraente (o la persona assicurata quando non coincidono) è stato in precedenza affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (per esempio visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da 10 a 5 anni, nel caso in cui la patologia è insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link https://www.mediolanumassicurazioni.it/aggiornamento-diritto-all-oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il contraente che prima della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione ha fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui è stato in precedenza affetto e il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, invia il prima possibile alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è trascorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le eventuali informazioni già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il contraente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o della persona assicurata ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.